

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART. 1 - Finalità**

1 Il Consiglio del Comune di A L B A organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

### **ART. 2 - Interpretazione del regolamento ed eccezioni**

1 Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari, ivi comprese le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali relative all'interpretazione del presente regolamento, decide il Presidente.

2 In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere seduta stante oppure alla "Commissione per il regolamento", di cui ai successivi articoli.

### **ART. 3 - Terminologia**

1 Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:

- a) adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta";
- b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, all'emiciclo e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
- c) convocazione: invito ai Consiglieri per intervenire all'adunanza;
- d) quorum strutturale o numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- e) quorum funzionale: è il numero dei Consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
- f) seduta: è l'adunanza dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
- g) ordine del giorno (della seduta): elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
- h) ordine del giorno (atto di indirizzo): espressione di un voto politico volto a formulare istruzioni e direttive non giuridicamente vincolanti al Sindaco o alla Giunta su temi di competenza dell'Amministrazione comunale relativi ad argomenti proposti all'esame del Consiglio comunale;
- i) sessione: è una serie di sedute collegiali in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento dei lavori iscritti all'ordine del giorno;
- j) consigliere anziano: è consigliere anziano chi ha riportato la maggiore cifra individuale. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista (voti di lista) aumentata dei voti di preferenza. Nel caso di parità di cifra individuale, si ha per consigliere anziano il consigliere più anziano di età;
- k) aggiornamento dei lavori: è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio, il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
- l) seduta di prosecuzione: è la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;

2 Verbale o processo verbale: (nel presente regolamento i due termini sono usati come sinonimi): è l'atto pubblico mediante il quale vengono esterne in forma di documentazione le complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

### **ART. 4 - Durata in carica**

1 La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2 Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

### **ART. 5 - Sede del Consiglio comunale**

- 1 Il Consiglio comunale ha sede nell'edificio sito in piazza Risorgimento n. 1.
- 2 Il Presidente, sentiti i capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire il Consiglio - in via eccezionale - in sede diversa, quando sussistano particolari esigenze.

### **ART. 6 - Entrata in carica dei Consiglieri**

- 1 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

### **ART. 7 - Dimissioni e surroga dei Consiglieri**

- 1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio mediante presentazione al protocollo generale del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
- 2 Nell'ipotesi di dimissioni da Consigliere del candidato Sindaco non eletto di un raggruppamento di più liste, subentra il candidato escluso con la più alta cifra individuale appartenente alla lista apparentata avente il primo quoziente escluso.
- 3 Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. n.267/2000.

## **TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

### **CAPO I - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

#### **ART. 8 - Prima adunanza**

- 1 La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto. E' presieduta dal Consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente.
- 2 E' Consigliere anziano, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del presente regolamento, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del D.L.gs. n.267/2000.
- 3 Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

#### **ART. 9 - Convalida degli eletti**

- 1 Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II del titolo III del D.L.vo n.267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art.69 del medesimo Decreto legislativo.
- 2 Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, da tenersi entro cinque giorni, che si considera come prosecuzione della prima.

3 Alla prima seduta, i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che tratti della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.

4 Nella stessa seduta di cui al comma 1, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente, ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e provvede - seduta stante - alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incombeni consiliari.

#### **ART. 10 - Il Presidente del Consiglio comunale**

1 Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta a votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nei primi due scrutini. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta e il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vice-Presidente con le stesse modalità indicate al comma precedente.

3 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice-Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano.

4 Distintivo del Presidente del Consiglio è una fascia bianco-rossa, con lo stemma del Comune da portarsi a tracolla, appoggiata sulla spalla destra.

L'uso della fascia è riservato alla persona del Presidente del Consiglio ed, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente e, se anch'egli impossibilitato, ad un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie.

#### **ART. 11 - Compiti e poteri del Presidente**

1 Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è organo di garanzia posto a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. Si ispira a criteri di imparzialità e neutralità e gode di una rappresentatività istituzionale ricollegabile ad un rapporto di fiducia dell'intero Consiglio che lo ha eletto.

2 Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio comunale ed assicura, con le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento, la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3 Il Presidente del Consiglio comunale assicura il buon andamento dei lavori e, d'intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capigruppo, programma il calendario dell'attività consiliare.

4 In particolare, il Presidente del Consiglio:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
- b) programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, della Conferenza dei Capigruppo, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge, secondo le norme previste dallo statuto e dal presente regolamento;
- c) convoca il Consiglio entro venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- d) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera le discussioni degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato nel rispetto del presente regolamento;
- e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;
- f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;

- g) può disporre della Forza pubblica per far osservare le disposizioni previste dalla lettera f) ovvero per riportare l'ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l'allontanamento dall'aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;
- h) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo prevista al successivo art. 17;
- i) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti di cui non è componente;
- j) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- k) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'ordinamento, dallo statuto e dal regolamento.

#### **ART.12 - Incompatibilità**

- 1 La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo.

#### **ART. 13 - Dimissioni, morte, impedimento e revoca del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio comunale.**

- 1 In caso di dimissioni, morte o impedimento di qualsivoglia natura che si protragga per oltre tre mesi, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del proprio Presidente o Vice Presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui al precedente art. 10, nel corso della prima riunione consiliare utile.
- 2 Il Presidente e il Vice-Presidente possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale e con il voto favorevole, espresso per appello nominale, di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
- 3 La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
- 4 Il Presidente ed il Vice-Presidente non possono convocare e presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

#### **ART. 14 – Ufficio di Presidenza.**

- 1 E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale composto dal Presidente del Consiglio stesso, che lo presiede, e dal Vice Presidente, la cui disciplina e funzionamento sono demandati ad apposito regolamento.

### **CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

#### ***Sezione 1^ - Gruppi consiliari***

#### **ART. 15- Organizzazione dei gruppi consiliari**

- 1 I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2 Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
- 3 Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni ha conseguito un solo seggio in Consiglio, il Consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.
- 4 Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi ai Consiglieri che, almeno in numero di due, recedano dal medesimo gruppo della lista in cui sono stati eletti.
- 5 I Consiglieri appartenenti a liste con il solo candidato eletto o i Consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico "gruppo misto". Il gruppo misto può essere costituito anche da un solo consigliere.

6 Ogni gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio Capigruppo; in mancanza si considera tale il Consigliere più anziano appartenente al gruppo, ai sensi dell'art. 26 dello statuto comunale.

#### **ART. 16 - Sede dei gruppi**

- 1 Ai gruppi consiliari sono assegnati, con provvedimento del Sindaco, idonei locali arredati per l'esplicazione delle loro mansioni consiliari.
- 2 Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono consegnati presso la sede di cui al precedente comma.
- 3 Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali, sono a carico del bilancio comunale.

#### **ART. 17 - Conferenza dei Capigruppo**

- 1 Per la predisposizione del calendario e programma dei lavori consiliari e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio, è costituita la Conferenza dei Capigruppo, composta dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.
- 2 Il Segretario generale, o un impiegato da lui designato, funge, ove richiesto, da segretario della conferenza.

#### **ART. 18 - Commissione permanente del regolamento**

- 1 Il Consiglio comunale nomina la commissione permanente del regolamento, ai sensi dell'art. 36 dello statuto.
- 2 Spetta alla Commissione del regolamento:
  - a) studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed integrazioni che l'esperienza possa suggerire;
  - b) proporre la soluzione dei quesiti che si presentino in ordine all'interpretazione e all'applicazione del regolamento;
  - c) esaminare preventivamente tutte le proposte delle norme da inserire nel regolamento, coordinarle in uno schema redatto in articoli, da sottoporre, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
- 3 La Commissione è composta secondo quanto previsto dal citato art. 36 dello statuto.
- 4 A tal fine, ogni gruppo designa un Consigliere per ogni quattro componenti il gruppo con arrotondamento all'unità superiore.
- 5 La commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.
- 6 Per quanto non è previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti.

#### ***Sezione 2^ - Commissioni consiliari permanenti***

#### **ART. 19 - Istituzione delle commissioni**

- 1 In ottemperanza al disposto dell'art. 37 dello statuto, le commissioni permanenti sono così costituite:
  - a) I Commissione - pianificazione territoriale.
    - Competenza in materia di urbanistica, edilizia popolare, edilizia privata, demanio e patrimonio, trasporti, lavori pubblici, viabilità e parcheggi.
  - b) II Commissione - ecologia e ambiente.
    - Competenza in materia di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo; parchi e giardini; servizi tecnologici; aziende; ecologia e ambiente; politiche agricole.
  - c) III Commissione - affari istituzionali, bilancio, personale, economia, servizi appaltati e in concessione.

- Competenza in materia istituzionale, di bilancio, programmazione politica delle entrate, personale, annona, controllo sull'andamento del costo della vita - attività produttive e lavorative in genere, servizi appaltati e in concessione.

- d) IV Commissione - educazione, cultura e politiche sociali.
- Competenza in materia di scuole, attività parascolastiche; tempo libero, sport; politiche giovanili e pari opportunità; istituzioni ed iniziative culturali; turismo; sanità; igiene; occupazione; assistenza; pace e tematiche relative.

#### **ART. 20 - Nomina e composizione delle commissioni**

- 1 Il Consiglio comunale procede, entro 60 giorni dalla elezione del proprio Presidente, alla nomina delle Commissioni permanenti che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
- 2 Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali scelti in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Consigliere per gruppo. A tal fine, ogni gruppo designa un Consigliere per ogni quattro componenti il gruppo con arrotondamento all'unità superiore.
- 3 Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.
- 4 Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.
- 5 Tutti i Consiglieri possono partecipare, con il consenso del Presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

#### **ART. 21 - Sostituzioni**

- 1 In caso di morte, dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa - tramite il suo Capogruppo - un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
- 2 Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo; la sostituzione è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.

#### **ART. 22 - Presidenza e segreteria delle Commissioni**

- 1 Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.
- 2 Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- 3 Alla segreteria delle Commissioni è assegnato un funzionario del Comune designato dal Segretario generale.
- 4 Il Presidente rappresenta la commissione e ne attua le determinazioni.

#### **ART. 23 - Compiti delle Commissioni**

- 1 Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
  - a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Presidente del Consiglio comunale e dal Sindaco;
  - b) esprimere, di propria iniziativa, pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Presidente del Consiglio che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio stesso.
  - c) esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.
- 2 Le proposte di deliberazione di cui al precedente comma sono trasmesse, a cura della segreteria comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché le stesse formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.

3 Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della commissione con l'organo richiedente.

#### **ART. 24 - Competenze per materia delle commissioni permanenti**

1 Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale e concorrono alle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuite dalla legge, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione.

2 Hanno competenza per tutti gli argomenti di competenza del Consiglio comunale, delle aziende speciali ed istituzioni, delle società a partecipazione comunale e delle gestioni in economia e in concessione.

3 Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro per l'esame di determinati argomenti.

4 Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle commissioni, il Presidente del Consiglio comunale ne deferisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe od affini.

5 Quando la proposta riguarda materia di competenza di più Commissioni, o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio comunale ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

#### **ART. 25 - Convocazione delle Commissioni**

1 La convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente.

2 Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a 10 giorni, quando lo richieda un quarto dei componenti, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio comunale.

3 L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente d'accordo con gli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i componenti della Commissione, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, a tutti gli Assessori, ai Capigruppo consiliari ed al Segretario generale. In caso di eccezionale urgenza, il termine di preavviso è ridotto a 24 ore.

4 Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

#### **ART. 26 - Apertura delle sedute delle Commissioni**

1 Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, o dei gruppi presenti in Consiglio, dichiara aperta e valida la seduta.

2 Trascorsi 15 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta, la Commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

3 Quando la Commissione esprime pareri su proposte di deliberazioni, il Presidente deve accertare che vi sia la presenza di cui al comma 1.

4 Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

5 Il Sindaco, l'Assessore delegato e gli Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.



### **ART. 27 - Sedute delle Commissioni**

- 1 Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale, nonché quelle di cui ai successivi commi.
- 2 Alle sedute delle Commissioni intervengono, su invito del Presidente, il Sindaco e gli Assessori, nonché i Dirigenti ed i responsabili degli uffici comunali ed altri soggetti eventualmente utili all'attività della commissione. Inoltre i predetti soggetti possono essere ammessi alle sedute, a richiesta dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, previo accordo con il presidente ed al fine di assistere l'Assessore stesso.
- 3 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguarda persone o quando la pubblicità può compromettere interessi fondamentali del Comune. In tal caso il Presidente, sentita la Commissione in seduta segreta, stabilisce quali argomenti iscritti nell'ordine del giorno non debbono essere discussi in seduta pubblica.
- 4 Le persone, invitate dalla Commissione per essere sentite sui singoli argomenti all'ordine del giorno, prenderanno posto - dopo l'audizione - nello spazio riservato al pubblico.
- 5 Ogni gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.
- 6 I Consiglieri del gruppo misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di altri componenti del gruppo stesso.
- 7 Il voto plurimo a nome dei gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato.  
I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del gruppo.
- 8 Il Presidente del Consiglio comunale riferisce al Consiglio stesso sull'andamento dei lavori delle Commissioni e dà notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazioni non si apre la discussione.

### **ART. 28 - Verbali delle sedute delle Commissioni**

- 1 I verbali, redatti dal funzionario di cui al comma 3 dell'art. 21, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli Commissari espressamente richiesta la verbalizzazione.
- 2 Il verbale è approvato nella seduta successiva.
- 3 Copia del verbale è inviata, a cura del segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, ai componenti della Commissione, agli Assessori competenti per materia e al Segretario del Comune.

### **ART. 29 - Richiesta di dati**

- 1 Ogni Commissione, nel corso dell'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione.
- 2 Le Commissioni inoltre possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco ed agli Assessori - che sono tenuti a fornirli al più presto - chiarimenti e informazioni o notizie su atti e documenti d'ufficio.
- 3 Tali richieste, di norma, devono pervenire agli uffici per il tramite degli Assessori o della segreteria comunale.

### **ART. 30 - Discussione in Consiglio**

- 1 I pareri delle Commissioni permanenti, assunti all'unanimità, sostituiscono in aula consiliare la discussione generale da parte del Consiglio.
- 2 Qualora un Consigliere chieda che si proceda alla discussione, il Presidente la concede secondo quanto indicato al successivo art.87.

### *Sezione 3^ - Commissioni speciali*

#### **ART. 31 - Commissione consiliare di controllo e garanzia**

1 Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo il Consiglio comunale può istituire la Commissione consiliare di controllo e garanzia, su proposta del Sindaco o della Giunta o a richiesta di 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 La composizione e l'elezione di detta commissione sono stabilite dal Consiglio, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 20, commi 2 – 5, in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai Consiglieri dai quali esse sono costituite e, ove possibile, la presenza dei due sessi.

3 Il Presidente della Commissione è eletto dal Consiglio tra i Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. E' eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano d'età.

4 La Commissione consiliare di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:

- a) la verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche previste dal programma di mandato;
- b) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione e dei costi delle previsioni comprese nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) la valutazione delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- d) la valutazione delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- e) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio comunale.

5 La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative sui risultati dell'attività esercitata.

6 La Commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto dell'Ufficio di segreteria del Consiglio comunale. Il Segretario è il Segretario generale od un dipendente dallo stesso designato.

7 La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente quarto comma. I Dirigenti, i responsabili e l'altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

8 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti, in quanto compatibili.

#### **ART. 32 - Commissione d'indagine**

1 Il Consiglio comunale, con le modalità di cui al presente articolo, istituisce, quando a suo giudizio è necessario, commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2 La Commissione di indagine può essere istituita:

- a) su proposta del Sindaco o della Giunta;
- b) a richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3 Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento della commissione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente sezione 2^.

## **TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

### **CAPO I - DIRITTI**

#### *Sezione 1^ - Diritto di informazione: visurazione e copie di atti*

#### **ART. 33 - Diritti dei consiglieri**

- 1 I Consiglieri comunali in carica hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Amministrazione utili all'esercizio del mandato.
- 2 Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

#### **ART. 34 - Modalità di esercizio del diritto**

- 1 L'accesso ai documenti ed alle informazioni seguenti:
  - atti deliberativi, relativi allegati e documenti in essi citati;
  - ordinanze;
  - determinazioni dei Dirigenti;
  - concessioni e autorizzazioni;
  - contratti e scritture private in cui è parte il Comune;
  - verbali del Consiglio, delle Commissioni consiliari e delle altre Commissioni comunali avviene con richiesta informale rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale, che provvede tempestivamente, oppure tramite invio ai Consiglieri, eventualmente a mezzo di idonei strumenti informatici.
- 2 L'accesso a tutti gli altri documenti nonché l'ottenimento delle altre informazioni utili all'esercizio del mandato si esercita mediante richiesta informale rivolta al Dirigente della Ripartizione competente specificando precisamente il documento o l'informazione richiesta. Del rilascio della documentazione viene compilato da parte dei responsabili dei servizi o dei dirigenti apposito registro. Ove lo ritenga, il Consigliere può presentare la richiesta in termini formali, con le modalità di cui al comma successivo.
- 3 Qualora il Dirigente competente non possa esaudire immediatamente la richiesta ovvero intenda verificarne la conformità a quanto stabilito dall'ordinamento, il Consigliere presenta una richiesta formale, eventualmente mediante un modulo appositamente predisposto. Entro tre giorni lavorativi dalla sua presentazione, essa deve essere soddisfatta ovvero deve essere comunicato al richiedente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale il provvedimento di cui al successivo art. 35.
- 4 L'accesso e la riproduzione di copie sono gratuiti.

#### **ART. 35 - Differimento dell'accesso**

- 1 Qualora l'accoglimento di una richiesta d'accesso o di copia comporti oneri particolarmente gravosi per gli Uffici, il Dirigente competente può sottoporre la questione al Segretario generale affinché decida tempi e modalità di esercizio.

#### **ART. 36 - Diritto d'informazione dei Consiglieri comunali relativamente ad Aziende speciali, Istituzioni, enti e concessionari**

- 1 I diritti di informazione dei Consiglieri comunali stabiliti al precedente art. 33 si applicano anche agli atti in possesso dell'Amministrazione di Aziende speciali, Istituzioni, concessionari di pubblici servizi e degli altri enti previsti dall'ordinamento.
- 2 L'accesso avviene con le modalità e le eccezioni disciplinate dai precedenti artt. 34 e 35. La richiesta deve essere rivolta al Dirigente responsabile che detiene l'atto richiesto. Il provvedimento di cui al 1° comma dell'art.35 è adottato dal Dirigente medesimo che lo comunica al richiedente.

### **ART. 37 - Diritto d'accesso dei Consiglieri a strutture comunali**

- 1 I Consiglieri comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto d'accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune per lo svolgimento delle attività d'istituto.
- 2 L'esercizio di tale diritto deve avvenire durante l'orario in cui la struttura è utilizzata e con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti degli utenti.
- 3 Il Consigliere che desidera accedere a una delle strutture di cui al 1° comma ne fa richiesta al funzionario responsabile della stessa presente al momento, il quale, se necessario, accompagna il Consigliere nella visita o dispone per il suo accompagnamento.
- 4 Il funzionario può negare, limitare o differire l'accesso qualora la richiesta non rientri nell'esercizio del mandato consiliare o contrasti con quanto disposto al precedente 2° comma. A richiesta del Consigliere, il funzionario motiva in forma scritta la propria decisione.
- 5 La richiesta di visitare cantieri e strutture comunali utilizzate da altri soggetti deve essere formulata al Dirigente responsabile che provvede a garantire lo svolgimento della visita nel tempo strettamente necessario concordato con il Consigliere stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **ART. 38 - Diritto di informazione del Consiglio comunale**

- 1 I diritti d'informazione dei Consiglieri comunali di cui agli articoli precedenti competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li esercita attraverso il Presidente, la Conferenza dei Capigruppo e, relativamente alle materie di propria competenza, le Commissioni consiliari permanenti e speciali. La richiesta verbalizzata approvata da una Commissione equivale alla richiesta scritta.
- 2 Il Presidente del Consiglio comunale e la Conferenza dei Capigruppo possono richiedere pareri scritti alla Segreteria generale.
- 3 I soggetti di cui al 1° comma possono richiedere al Sindaco, agli Assessori, ai responsabili degli Uffici comunali, di Aziende Speciali ed Istituzioni, nonché ai rappresentanti del Comune in altri Enti, comunicazioni e relazioni sull'attività svolta e sulle sue motivazioni ed elaborazioni di dati informativi.
- 4 Le Commissioni consiliari, relativamente alle materie di loro competenza, possono svolgere sopralluoghi in tutte le strutture del Comune.

### ***Sezione 2^ - Diritto di iniziativa - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.***

### **ART. 39 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri**

- 1 In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
  - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
  - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
  - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

### **ART. 40 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni**

- 1 I Consiglieri, nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al 3° comma dell'art.43 del D.L.gs. n.267/2000, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e delle altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- 2 Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da uno degli altri firmatari.

3 Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

4 I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di tre tra interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

#### **ART. 41 - Interrogazione**

1 L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere:

- a) se un fatto sia vero;
- b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
- c) se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a questioni determinate.

2 L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere verbale o scritta e presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione.

3 Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione scritta deve indicare se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente per materia è tenuto a rispondere entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione.

4 E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio della seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal successivo art. 65. In questo caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

5 In ogni caso, l'interrogazione deve essere contenuta entro cinque minuti. Ove l'interrogazione richieda una risposta complessa, la medesima può essere data per iscritto.

#### **ART. 42 - Interpellanza**

1 L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente il Comune.

2 Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto.

3 E' consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale, al principio della seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dall'art. 65, o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

4 L'interpellante può richiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione consiliare.

5 Le interpellanze, alle quali il Sindaco o l'Assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta o che siano state trattate in commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

#### **ART. 43 - Termini per la presentazione di interrogazioni ed interpellanze**

1 L'interrogazione a risposta orale e l'interpellanza, affinché possano essere discusse nella prima seduta consiliare, devono pervenire al protocollo generale del Comune direttamente o tramite pec almeno 2 giorni non festivi liberi prima della seduta stessa. Il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante e dell'interpellante di dichiararsi soddisfatto o meno.

#### **ART. 44 - Svolgimento delle interpellanze in aula**

- 1 L'interpellante ha il diritto di leggere, svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco e dell'Assessore competente.
- 2 La lettura con lo svolgimento e la risposta devono essere contenuti rispettivamente in cinque minuti e la replica in tre.
- 3 L'interpellanza presentata da più Consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari, fermo restando le disposizioni dei precedenti commi.
- 4 La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze in aula deve essere contenuta in un tempo complessivamente non superiore a centoventi minuti, con possibilità di deroga su autorizzazione del Presidente del Consiglio. Le eventuali interrogazioni ed interpellanze rimaste da trattare saranno esaminate nella successiva seduta del Consiglio comunale.

#### **ART. 45 - Trasformazione dell'interpellanza in mozione**

- 1 Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
- 2 Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

#### **ART. 46 - Mozione**

- 1 La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
- 2 Le mozioni sottoscritte dal Consigliere proponente devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale che le trasmette alla competente Commissione Consiliare per una prima disamina. Successivamente, sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione e discussione in Commissione.
- 3 Qualora il Presidente del Consiglio Comunale lo ritenga in ragione dei contenuti della mozione, può richiedere pareri sulla stessa agli uffici competenti.

#### **ART. 47 - Svolgimento della discussione sulle mozioni**

- 1 Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al titolo IV, capo II, sezione 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup> del presente regolamento.
- 2 Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel comma precedente.
- 3 Il proponente deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha dieci minuti per la replica.
- 4 Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno o una mozione.
- 5 Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

6 Hanno inoltre diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono, ma nessuno può parlare più di cinque minuti.

7 Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a dieci minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve avere luogo la votazione.

#### **ART. 48 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni ed interpellanze**

1 I Consiglieri possono richiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.

2 Sulle richieste decide il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, che ne dà notizia al Consiglio.

#### **ART. 49 - Ritiro delle interpellanze e mozioni**

1 Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trova presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si hanno per ritirate, salvo che i proponenti ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

#### **Sezione 3<sup>^</sup> - Altri diritti**

#### **ART. 50 - Aspettative e permessi spettanti ai Consiglieri**

1 Il Consiglio comunale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative ed ai permessi spettanti al Presidente ed ai Consiglieri in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

2 Il Presidente del Consiglio comunale, affinché tutti i Consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilirà il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio tenendo in considerazione le indicazioni che, al detto fine, gli saranno pervenute dai Capigruppo.

#### **ART. 51 - Gettoni di presenza**

1 I gettoni di presenza spettanti a ciascun Consigliere per la partecipazione a Consigli e Commissioni comunali sono stabiliti nei limiti fissati dalla legge.

2 Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, i gettoni di presenza, non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.

3 In nessun caso l'ammontare percepito, nell'ambito di un mese, da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

4 La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo. I Consiglieri non hanno l'obbligo di astenersi nell'adottare la deliberazione che fissa l'ammontare delle indennità.

#### **ART. 52 - Assistenza ai Consiglieri lavoratori e militari**

1 Il Consiglio accoglie le domande dei Consiglieri lavoratori dipendenti, dirette ad ottenere l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare.

2 Il Consiglio richiederà, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente autorità militare per destinare i Consiglieri comunali militari o richiamati alle armi ad una sede che consenta loro l'espletamento delle loro funzioni e/o per avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

### **ART. 53 Assicurazione e Assistenza legale**

1 Il Comune assicura i Consiglieri comunali contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato e provvede al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di procedimenti giudiziari che li vedano coinvolti per ragione del loro mandato. Il rimborso è ammissibile esclusivamente nei casi e con le modalità indicate all'art. 86, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000.

## **CAPO II - DOVERI**

### ***Sezione 1^ - Segreto - Astensione***

#### **ART. 54 - Obbligo del segreto**

1 I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### **ART. 55 - Astensione**

1 Oltre ai casi di astensione di cui all'art. 97 del presente regolamento, i Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile e nelle ipotesi previste dall'art. 78 del D.Lgs. n.267/2000.

### ***Sezione 2^ - Altri doveri***

#### **ART. 56 - Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio**

1 E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte, o di giustificare le assenze.

2 Il Consiglio, a' sensi dell'art. 28 dello statuto, dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengono a tre sedute del Consiglio comunale, senza giustificato motivo. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di revoca.

3 Il Consigliere proposto per la decadenza ha il diritto di presentare entro il termine di giorni dieci dalla ricevuta notificazione e comunque fino alla discussione del relativo argomento in Consiglio comunale le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire gli eventuali documenti probatori di cui il Consiglio deve prendere atto.

4 Il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato e dell'eventuale documentazione prodotta.

## **TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I - SESSIONI**

#### **ART. 57 - Convocazioni**

1 Il Consiglio comunale, nell'ambito e nel rispetto dei principi previsti dallo statuto comunale, si riunisce periodicamente per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza e, comunque, almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto e per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

2 Il Consiglio può essere convocato dal Presidente:

- a) su iniziativa propria;
- b) su richiesta del Sindaco;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica .



3 Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

4 Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa dei revisori dei conti quando essi presentino referto su gravi irregolarità nella gestione dell'ente.

#### **ART. 58 - Riunione richiesta da gruppi consiliari singoli o da un numero di Consiglieri non inferiore al quinto**

1 Per la trattazione di determinati argomenti, la convocazione può essere richiesta da:

- a) un gruppo consiliare;
- b) da almeno cinque Consiglieri in carica.

2 La richiesta di cui al precedente comma è esaminata dal Presidente del Consiglio comunale, che terrà conto dell'interesse degli argomenti proposti.

3 Le decisioni adottate dal Presidente e adeguatamente motivate, qualora la richiesta non sia accolta, sono comunicate ai richiedenti.

4 La convocazione del Consiglio è d'obbligo quando ne sia fatta richiesta per l'adozione tempestiva di atti di competenza consiliare dovuti per legge o regolamenti.

#### **ART. 59 - Riunioni urgenti**

1 Il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.

2 Qualora la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di riunirsi in seduta permanente.

3 La convocazione di cui al comma 2 è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità.

### **CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE**

#### ***Sezione 1^ - Convocazione***

#### **ART. 60 - Data delle adunanze**

1 Il Presidente del Consiglio comunale fissa il giorno delle adunanze e delle riunioni urgenti.

2 La riunione a richiesta del quinto dei Consiglieri o del Sindaco deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della domanda al Segretario comunale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollazione e della data di ricezione.

#### **ART. 61 – Avvisi di convocazione**

1 La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio all'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta.

2 Ai fini di quanto previsto dal 1° comma, i Consiglieri comunali devono comunicare formalmente al Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione o della surrogazione, il proprio indirizzo P.E.C.

3 Ove, per cause di forza maggiore, la trasmissione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo di personale comunale al domicilio eletto nel Comune da ciascun Consigliere.

4 Ai soli fini del 3° comma, i Consiglieri residenti in località fuori dal territorio del Comune, ove non abbiano dichiarato domicilio nello stesso, si intendono domiciliati presso la Segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia al Consigliere comunale con i sistemi informatici, telematici, elettronici e telefonici dei quali il Comune sia dotato.

5 L'avviso di convocazione, con l'elenco di cui all'art.65, deve essere inviato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, secondo quanto stabilito al successivo comma 8.

6 Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con l'elenco di cui all'art. 65 sia inviato 24 ore prima, secondo quanto stabilito al successivo comma 8. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altra data. Per il recapito di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 67, comma 1, mentre, nei casi di urgenza, quelle del comma precedente.

7 Ai fini della regolare convocazione del Consiglio comunale, nel computo dei termini a giorni si escludono il giorno di invio dell'avviso e quello della seduta consiliare. Il giorno di scadenza si computa anche se festivo. Nel computo dei termini ad ore si escludono l'ora di invio dell'avviso e quella della seduta.

8 I vizi e le irregolarità dell'atto di convocazione dei componenti l'organo collegiale sono sanati dal raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato.

#### **ART. 62 - Contenuto dell'avviso di convocazione**

1 L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- c) se l'adunanza ha o meno carattere d'urgenza;
- d) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- e) la data e la firma del Presidente del Consiglio comunale.

2 Gli avvisi di convocazione della prima seduta, successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti sono firmati dal Sindaco.

#### **ART. 63 – Avvisi di seconda convocazione**

1 La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta nei modi e termini stabiliti dagli articoli precedenti.

2 Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

#### **ART. 64 - Avvisi per le sedute di aggiornamento**

1 L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli Consiglieri assenti nella seduta oggetto dell'aggiornamento.

### **Sezione 2^ - Ordine del giorno**

#### **ART. 65 – Ordine del giorno della seduta**

1 L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco.

2 L'ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza in modo tale da consentire ai Consiglieri di conoscere con facilità gli oggetti da trattare.

3 Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) comunicazioni del Presidente e del Sindaco;
- b) interrogazioni ed interpellanze;
- c) approvazioni verbali di sedute consiliari precedenti;
- d) ratifica deliberazioni della Giunta comunale adottate in via d'urgenza;
- e) petizioni e proposte popolari di cui agli artt. 57 e 58 dello statuto;
- f) proposte del Sindaco e degli Assessori in ordine alle rispettive competenze;
- g) proposte dei Consiglieri in ordine di presentazione;
- h) oggetti da trattarsi in seduta segreta;
- i) ordini del giorno e/o mozioni presentate da Consiglieri o da Commissioni consiliari.

4 Oltre all'ordine del giorno, notificato tramite P.E.C., viene, di norma, inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai singoli Consiglieri una relazione illustrativa, per ogni oggetto inserito, recante lo schema di deliberazione da sottoporre al Consiglio.

5 Tutte le relazioni devono pervenire ai Consiglieri almeno 36 ore prima dell'adunanza.

6 Copia cartacea delle relazioni è depositata nell'ufficio di segreteria del Consiglio e può essere visionata e rilasciata in copia gratuitamente e senza formalità ai Consiglieri richiedenti.

7 Nella relazione e nello schema di cui al precedente comma, deve essere dato atto dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 39 dello statuto.

#### **ART. 66 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno**

1 Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.

2 Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

3 La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

#### **ART. 67 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno**

1 Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale almeno 36 ore prima dell'adunanza del Consiglio comunale.

2 I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti osservando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 34 e 35.

3 I Consiglieri hanno diritto di consultare anche altri atti esistenti nell'ufficio comunale, ancorché non abbiano diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4 L'eventuale rifiuto è appellabile dai Consiglieri con reclamo al Consiglio comunale, nei modi e termini di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo.

#### **ART. 68 - Avvisi al pubblico**

1 L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2 Il Presidente del Consiglio comunale provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate ovvero mediante altra idonea forma di pubblicazione.

3 Nei giorni di seduta di Consiglio, la bandiera nazionale è esposta al palazzo comunale.

#### **Sezione 3<sup>^</sup> - Adunanze**

#### **ART. 69 - Adunanza del Consiglio**

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Il Segretario ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei Consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.

3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente del Consiglio comunale.

4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

### **ART. 70 - Adunanza aperta**

1 Per rilevanti motivi di interesse pubblico il Presidente, previo parere favorevole dei capigruppo che rappresentano i due terzi dei Consiglieri comunali, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.

2 I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti del Consiglio e dei gruppi, sono decisi dalla Conferenza dei capigruppo, su proposta del Presidente.

3 Al termine di una adunanza aperta, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio comunale, proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta, purché non comportino spese per il Comune.

### **ART. 71 - Numero legale**

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, a' sensi del comma 4 dell'articolo 69, alla seconda convocazione - indetta nei modi e nei termini di cui al precedente art. 64 - il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

### **Sezione 4<sup>^</sup> - Sedute**

#### **ART. 72 - Apertura della seduta**

1 Il Presidente del Consiglio comunale, ricevuta dal Segretario comunale la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 69, dichiara aperta la seduta.

#### **ART. 73 - Presidenza delle sedute**

1 Il Presidente del Consiglio comunale presiede il Consiglio, salve le eccezioni di legge.

2 In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice-Presidente.

#### **ART. 74 - Pubblicità delle sedute**

1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 75.

2 Per l'attività documentale del Comune, nelle sedute pubbliche sono consentite registrazioni con mezzi audio od audiovisivi, che vengono conservate negli archivi comunali secondo quanto disposto dal successivo art. 117.

3 Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale, agli organi d'informazione debitamente registrati ai sensi di legge è consentita la ripresa delle sedute pubbliche, in misura totale o parziale, mediante magnetofoni, videocamere od apparecchi fotografici, nei casi in cui deve essere garantito il diritto di cronaca in relazione a fatti od episodi di rilevante attualità.

#### **ART. 75 - Sedute segrete**

1 La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta nei seguenti casi:

- a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

2 L'ordine del giorno della seduta precisa quali argomenti sono da trattare in seduta segreta.

3 Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone - oppure, quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivo di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica - il Presidente invita i Consiglieri comunali a chiudere tale modalità di discussione, senza ulteriori interventi, o può disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dalla sala delle sedute.

4 Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale e gli altri dipendenti addetti alla registrazione, vincolati al segreto d'ufficio.

#### **ART. 76 - Nomina degli scrutatori**

1 Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

2 Almeno uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

#### **ART. 77 - Verifica del numero legale**

1 Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

2 Ogni Consigliere può chiedere oralmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

3 La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

#### **ART. 78 - Comunicazioni del Presidente**

1 Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2 Su tali comunicazioni - solo eccezionalmente - possono intervenire brevemente i capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.

3 Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 47.

4 Esaurita la discussione degli argomenti di cui sopra, si procede alla trattazione delle interrogazioni con le modalità di cui al precedente art.41. Le eventuali interrogazioni rimaste da trattare saranno esaminate nella successiva seduta del Consiglio comunale.

#### **ART. 79 - Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale**

1 All'inizio della seduta, ogni Consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente.

2 L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore a mezz'ora e gli interventi non possono superare i 5 minuti.

3 Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

4 I Consiglieri possono presentare ordini del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al primo comma.

5 Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.

#### **ART. 80 - Argomenti ammessi alla trattazione**

1 Il Consiglio non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dal precedente art. 79.

2 E' ammesso che un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

#### **ART. 81 - Ordine e trattazione degli argomenti**

1 Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.

2 Tuttavia il Presidente o ciascun Consigliere può proporre che l'ordine del giorno sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente è votata per alzata di mano.

3 Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite ad altro giorno stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 6 del precedente art. 61.

4 Qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 5 del precedente art. 61.

5 La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

- a) relazione illustrativa;
- b) discussione con interventi dei Consiglieri;
- c) replica dei relatori;
- d) chiusura della discussione;
- e) dichiarazioni di voto;
- f) votazione delle proposte;
- g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

#### **Sezione 5<sup>^</sup> - Discussione**

#### **ART. 82 - Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva**

1 Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

2 Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

3 Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere presentate da ciascun Consigliere prima che la discussione di un argomento abbia inizio. Su dette questioni decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione. Le predette questioni possono essere presentate anche nel corso della discussione, purché formulate per iscritto e firmate da almeno cinque Consiglieri.

4 Nel caso di cui al precedente comma, la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un Consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

#### **ART. 83 - Apertura della discussione**

1 La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.

- 2 La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore.
- 3 Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.
- 4 La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque, di norma, non oltre 15 minuti.
- 5 I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

#### **ART. 84 - Intervento dei Consiglieri**

- 1 Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente raccoglie le richieste di intervento dei consiglieri, ne determina l'ordine secondo un criterio crescente di consistenza dei gruppi e di alternanza tra minoranza e maggioranza. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri.
- 2 I Consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta per un tempo, di norma, non superiore a 15 minuti.
- 3 E' consentito un ulteriore intervento, non superiore a 5 minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla giunta e per dichiarazione di voto.
- 4 Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora egli persista, gli toglie la parola.
- 5 Nella ipotesi di cui al comma precedente, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che decide con immediata votazione per alzata di mano.
- 6 Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
- 7 Gli oratori parlano, di norma, dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

#### **ART. 85 - Fatto personale**

- 1 Il "fatto personale" sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
- 2 In tal caso il Consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza.
- 3 Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
- 4 Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
- 5 Il Consigliere che, nel corso di una discussione, sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di Consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
- 6 Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, propone al consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.
- 7 Il comitato è costituito da due Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza e dal Presidente o suo delegato.

### **ART. 86 - Mozione d'ordine**

- 1 Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto comunale, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
- 2 Il presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
- 3 In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

### **ART. 87 - Argomenti discussi in Commissione consiliare**

- 1 Gli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso sono iscritti all'ordine del giorno e posti in votazione quale prima deliberazione di cui all'art. 65, comma 3, lett. f).
- 2 Qualora un Consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente la concede per un tempo limitato, non superiore ai 15 minuti.

### **ART. 88 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione**

- 1 Durante la discussione, ciascun Consigliere può presentare per iscritto al presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.
- 2 Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente - prima della chiusura della discussione - uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

### **ART. 89 - Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno**

- 1 Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
- 2 La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
- 3 Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
- 4 Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
- 5 Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
- 6 Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.
- 7 L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o di ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso contrastato.

### **ART. 90 - Pareri**

- 1 Il Segretario generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività del comune, siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
- 2 Qualora i pareri di cui al comma precedente, non siano espressi nel termine di 60 giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario allegnerà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.



3 In tal caso, il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere, a' sensi dell'art. 16 della legge 07/08/1990, n. 241.

#### **ART. 91 - Chiusura della discussione**

1 Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e, ove lo ritenga, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

2 Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno, a' sensi del precedente art. 89.

3 Il Presidente, gli Assessori competenti ed i relatori intervengono per chiarire se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

#### **Sezione 6^ - votazione**

#### **ART. 92 - Dichiarazione di voto**

1 Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

2 Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo. In tale intervento, il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.

3 E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano.

4 Le dichiarazioni di voto non possono superare i 5 minuti.

#### **ART. 93 - Sistemi di votazione**

1 La votazione può essere palese o segreta.

2 Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.

3 Le deliberazioni con le quali si procede alla nomina delle Commissioni consiliari sono votate palesemente.

#### **ART. 94 - Votazione palese**

1 La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto, immediatamente e direttamente, da tutti gli altri Consiglieri presenti.

2 La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, peralzata e seduta, per acclamazione.

3 Il Presidente precisa in precedenza con quale forma si ritiene data l'approvazione e con quale si intende respinta la proposta ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.

4 Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal segretario generale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.

5 Nella votazione per alzata e seduta, i Consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi; quelli che non approvano non alzano la mano e restano seduti. I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

6 Nella votazione per acclamazione, i Consiglieri manifestano il consenso applaudendo la proposta non appena viene messa in votazione.

#### **ART. 95 - Votazione segreta**

- 1 La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
- 2 La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
- 3 La votazione segreta può aver luogo con il sistema della scheda segreta:
  - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
  - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
  - c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca;
  - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.
- 4 Nella votazione a schede segrete:
  - a) le schede contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio per la durata di un anno; le altre vengono distrutte.
  - b) Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

#### **ART. 96 - Votazione per singole parti**

- 1 Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
- 2 In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

#### **ART. 97 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione**

- 1 I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
- 2 I Consiglieri astenuti, di cui al comma precedente, concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
- 3 I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, nel loro iter così come definito all'art. 81, comma 5, riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le partecipazioni comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini al 4° grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
- 4 I Consiglieri astenuti, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario generale per la registrazione verbale.
- 5 I Consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
- 6 L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

#### **ART. 98 - Approvazione delle proposte**

- 1 La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.

- 2 La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti.
- 3 Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.
- 4 Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
- 5 Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lettera m), del D.Lgs. n.267/2000, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza dei voti.

#### **ART. 99 - votazione infruttuosa per parità di voti**

- 1 Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
- 2 In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
- 3 Ove la parità di voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà riscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

#### **ART. 100 - Nomina di rappresentanti della minoranza**

- 1 Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti i consiglieri appartenenti alla minoranza stessa che, nella votazione di cui al comma 5 dell'art. 99 del presente regolamento, hanno riportato maggiori voti; a parità di voti il più anziano di età.
- 2 Ove la minoranza abbia designato nominativamente i suoi rappresentanti, si intendono eletti quelli dei designati che hanno riportato maggiori voti.

#### **Sezione 7^ - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione**

##### **ART. 101 - Scrutinio**

- 1 L'accertamento della somma dei consensi, prodottasi mediante la votazione, compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 76.
- 2 La votazione deve ripetersi quando gli scrutatori non concordano sul numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.
- 3 Nelle votazioni per schede segrete, gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 95, comma 3.  
Essi:
  - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
  - b) accertano il numero delle schede bianche;
  - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento dei votanti, quelle contenenti parole e frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
- 4 L'assistenza degli scrutatori dovrà comunque risultare dal verbale di deliberazione ove si sia proceduto mediante votazione segreta.

##### **ART. 102 - Proclamazione dell'esito della votazione**

1 Ultimate le operazioni dell'esito di scrutinio, il presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori, a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "consiglieri presenti n. ...; astenuti n. ...; votanti n. ...; schede bianche n. ...; schede nulle n. ...; voti validi n. ...; voti favorevoli n. ...; voti contrari n. ..."; "il consiglio approva" o "il consiglio respinge".

### **Sezione 8<sup>^</sup> - Disciplina delle sedute**

#### **ART. 103 - Attribuzioni del Presidente**

- 1 Chi presiede la seduta ha facoltà:
  - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
  - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi di cui all'articolo 104 del presente regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
  - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

#### **ART. 104 - Disciplina dei Consiglieri**

- 1 I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni di libertà.
- 2 Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.
- 3 Il Consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue affermazioni, avrà la parola, a giudizio del Presidente, o immediatamente, o al termine della seduta.
- 4 Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
- 5 Il Consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio, non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
- 6 Il Presidente può sospendere la seduta qualora il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persista ulteriormente nel suo atteggiamento, oppure ricorra ad ingiurie contro il Presidente, gli Assessori o altri Consiglieri, od offenda il prestigio delle pubbliche istituzioni.
- 7 Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta; il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano.

#### **ART. 105 - Tumulto in aula**

- 1 Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza e dichiara sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
- 2 Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso, il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dall'art. 61, comma 6, del presente regolamento per i casi d'urgenza.

#### **ART. 106 - Disciplina del pubblico**

- 1 Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala ove siedono il Presidente e i Consiglieri.
- 2 Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3 Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia Locale (o ad altro personale) di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia Locale.

4 In caso di oltraggio al Presidente, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri ed agli agenti della polizia comunale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

#### **ART. 107 - Servizio di polizia durante la seduta**

1 Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti di Polizia Locale per il servizio d'ordine nell'aula consiliare.

2 La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

#### ***Sezione 9^ - Partecipazione del Segretario, dei responsabili di servizio e dei revisori dei conti.***

#### **ART. 108 - Partecipazione del segretario**

1 Il Segretario del Comune, a' sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.L.vo n.267/2000, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2 In caso di vacanza, assenza od impedimento, lo sostituisce il Vice-Segretario, a norma dell'art. 70 dello statuto.

#### **ART. 109 - Esercizio delle funzioni di Segretario**

1 Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

2 In tal caso, il Segretario del Comune deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

3 L'esclusione del Segretario comunale è obbligatoria, quando egli si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 97 del presente regolamento.

#### **ART. 110 - Compiti del segretario**

1 Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.

#### **ART. 111 - Partecipazione dei responsabili di servizio**

1 Quando per la discussione o deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili di servizio e/o il responsabile di ragioneria possono essere convocati a partecipare alla seduta.

2 Il Presidente del Consiglio comunale, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco, convoca i responsabili di servizio e di ragioneria per partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.

3 Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile di ragioneria con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.

4 I responsabili di servizio e di ragioneria prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.

5 Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti spese per il bilancio in assenza del parere di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

#### **ART. 112 - Partecipazione dei revisori dei conti**

1 I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.

2 I revisori prendono la parola:

- a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espresse nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

#### **Sezione 10<sup>^</sup> - Verbalizzazione**

#### **ART. 113 - Redazione del processo verbale delle sedute**

1 Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dagli impiegati della segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2 Dei verbali è tenuto un solo registro dal quale vengono estratte le deliberazioni.

3 Il processo verbale della seduta può essere costituito dalla raccolta annuale organica e progressiva delle deliberazioni o dell'attività del collegio (non deliberazioni).

#### **ART. 114 – Contenuto del verbale**

1 Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2 Il processo verbale deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
- c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula, a' sensi del precedente art. 98;
- d) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3 Le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri sono riportati con le modalità di cui al successivo art. 117.

4 I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso venga conservato agli atti del provvedimento.

5 Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

#### **ART. 115 - Firma dei verbali**

1 I verbali delle sedute del Consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

### **ART. 116 - Approvazione e rettifiche dei verbali**

- 1 Il verbale viene depositato nella segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione.
- 2 Il verbale è letto, di norma, nella seduta successiva dal Segretario; il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.
- 3 Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.
- 4 L'approvazione del verbale, con votazione palese peralzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

### **ART. 117 – Resoconto delle sedute**

- 1 Gli interventi e le dichiarazioni effettuate nel corso della seduta consiliare vengono registrati e trasferiti su supporti informatici immodificabili, sotto forma di file audio elettronici indicizzati in modo da poter essere facilmente reperiti ed ascoltati in seguito con normali attrezzature informatiche od elettroniche.
- 2 I supporti informatici contenenti i suddetti interventi vengono conservati dall'Ufficio Segreteria e dall'archivio comunale unitamente e con modalità analoghe a quelle con cui vengono conservati i verbali di deliberazione.
- 3 Qualunque Consigliere può ottenere gratuitamente dall'Ufficio che detiene i supporti originali la riproduzione informatica audio di parte o di tutta l'adunanza consiliare.

## **CAPO III - DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE**

### ***Sezione 1^ - Disposizioni generali***

### **ART. 118 - Competenza del consiglio**

- 1 Le funzioni e le competenze deliberative del Consiglio sono disciplinate dallo statuto, nei limiti previsti dalla legge.

### **ART. 119 - Incarichi ai consiglieri**

- 1 Il Presidente del Consiglio comunale e/o il Sindaco possono incaricare uno o più consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini ed esami speciali.

### **ART. 120 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza**

- 1 Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 46 dello statuto, previo accertamento:
  - a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
  - b) che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
  - c) che la deliberazione sia stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di 60 giorni da quello dell'adozione;
- 2 Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

### **ART. 121 - Adozione delle deliberazioni**

- 1 Il consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata a' sensi dell'art. 67 del presente regolamento.

- 2 La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
  - a) l'intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
  - b) il preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
  - c) la motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelle a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di loro attuazione, ecc.);
  - d) il dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.
- 3 Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche:
  - a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
  - b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);
  - c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione comunale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

#### **ART. 122 - Pubblicazione delle deliberazioni**

- 1 Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Segretario generale mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.L.vo n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2 Il Segretario generale certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

#### **ART. 123 - Invalidità e nullità delle deliberazioni**

- 1 Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma sono nulle.
- 2 Le deliberazioni viziata di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sono invalide.

#### **ART. 124 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni**

- 1 Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti ex tunc.
- 2 Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
- 3 L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
- 4 Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
- 5 Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.
- 6 Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
  - a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.);



- b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;
- c) che esauriscono istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;
- d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla giunta comunale (art. 46 dello statuto comunale).

#### **CAPO IV - CONTROLLI**

##### ***Sezione 1^ - Controllo sul Consiglio e suoi componenti***

#### **ART. 125 - Scioglimento del Consiglio**

- 1 Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, qualora si verificano le condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 del D.Lgs. n.267/2000.
- 2 Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 3 I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### **ART. 126 - Rimozione e sospensione dei Consiglieri**

- 1 I Consiglieri comunali possono essere rimossi con decreto del Ministro dell'Interno quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
- 2 In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i consiglieri qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità, fatte salve le disposizioni concernenti le cause ostative alla candidatura e la sospensione e decadenza di diritto previsti agli artt. 58 e 59 del D.Lgs. n.267/2000.

#### **ART. 127 - Mozione di sfiducia**

- 1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 2 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
- 3 Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 4 La mozione va presentata al Segretario comunale perché ne disponga la immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.
- 5 Nella seduta, in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi casi di eccezionale urgenza e gravità.
- 6 La mozione viene illustrata dal consigliere primo sottoscrittore.
- 7 Il dibattito seguirà sui motivi della mozione e sulle dichiarazioni di cui al precedente comma. Sono ammessi a parlare i Capigruppo o loro delegati e i Consiglieri che ne facciano richiesta.

## **CAPO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **ART. 128 - Adozione del regolamento**

1 Il Consiglio adotta, e mantiene costantemente adeguato alle esigenze della partecipazione democratica di tutti i cittadini alla attività politico-amministrativa dell'ente, l'apposito regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione in conformità alle leggi e allo statuto.

2 Il regolamento di cui al precedente comma comprenderà anche la disciplina del diritto di accesso e di informazione dei cittadini, a' sensi della legge 7.8.1990, n. 241.

## **TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 129 - Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica**

1 Il Consiglio, nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali previsti dalla legge deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.

#### **ART. 130 - Linee di indirizzo e di controllo**

1 Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose, e comunque illegali, nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministratori o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 131 - Modificazioni e abrogazione del presente regolamento**

1 Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale su proposta della Commissione per il regolamento di cui al precedente art. 18.

2 La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

#### **ART. 132 - Entrata in vigore**

1 **Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione che lo approva.**

#### **ART. 133 - Certificazione dell'entrata in vigore**

1 Il Segretario generale apporrà in calce all'originale del presente regolamento gli estremi dell'avvenuta pubblicazione e certificherà la data di entrata in vigore.

2 Una copia del presente regolamento sarà consegnata a ciascun Consigliere.